

Banking & Finance

L'attuazione della Direttiva 2015/2366 (PSD2) e la rivoluzione nel sistema dei pagamenti

30 gennaio 2018

Il 13 gennaio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 che recepisce la seconda direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (Direttiva UE 2015/2366 o "PSD2").

La PSD2 è stata definita come uno "tsunami per l'intero comparto bancario" (cit. Wolfgang Ehrmann, chairman di EBA Euro Banking Association, durante un recente convegno).

Com'è noto, la PSD2 ha introdotto nuovi servizi di pagamento che consentiranno ai clienti di avvalersi di terze parti (TPP) per eseguire operazioni di pagamento o altre attività finora di competenza esclusiva degli operatori bancari.

I nuovi servizi introdotti dalla PSD2 che potranno esser svolti dai TPP sono:

- **Payment Initiation Service** (o Servizio di Disposizione di Ordine di Pagamento): è il servizio che consente al pagatore di richiedere a un soggetto diverso dalla banca (il c.d. **PISP**, *Payment*

Initiation Service Provider) di eseguire un pagamento a valere sul conto del pagatore presso la sua banca;

- **Account Information** (o Servizio di Informazione sui Conti): è il servizio che abiliterà il titolare di più conti o carte di pagamento ad interrogare un singolo *front-end* (tramite app o online), cioè il c.d. **AISP** (*Account Information Service Provider*), per ottenere informazioni quali il saldo di tutti i conti e rapporti aperti presso le varie banche. Anche in questo caso, il titolare di uno o più conti o carte di pagamento potrà interfacciarsi con un soggetto terzo, diverso dalla sua banca, per ricevere informazioni che finora erano accessibili solo avvalendosi dei servizi informativi della banca;

- **Fund Checking** (o Conferma di Disponibilità Fondi), è il servizio che consente a un soggetto (il c.d. **CISP**, o *Card Issuer Credit Provider*) di emettere carte di pagamento a valere su uno o più conti del titolare della carta aperti presso una o più banche. Una volta eseguito l'ordine di pagamento da parte del pagato-

re tramite la carta emessa dal CISP (ad es. per un acquisto online), quest'ultimo potrà richiedere direttamente la conferma della disponibilità dei fondi dalle banche su cui si appoggia la carta benché nessun rapporto contrattuale legghi la banca d'appoggio al CISP che ha emesso la carta.

La PSD2 però non si limita a regolare questi nuovi servizi. Con l'obiettivo di incrementare la tutela dei clienti, la competitività e l'uniformità del mercato, la PSD2 ha introdotto ulteriori riforme di particolare importanza (per una sintesi delle principali novità si rinvia al **Summary Report** in allegato).

L'entrata in vigore della PSD2 segna l'avvio di una nuova fase per tutto il mondo *lato sensu* bancario.

Per effetto della nuova normativa, **le banche e gli altri player del mondo bancario (come gli istituti di pagamento) dovranno rendere disponibili ai TPP autorizzati i dati dei propri clienti** poiché, come si è visto, l'operatività su conti e carte dei clienti non sarà

Highlights

più prerogativa dei soli operatori bancari.

La rivoluzione introdotta dalla PSD2 è stata in buona parte anticipata dall'**evoluzione tecnologica e dall'integrazione tra piattaforme digitali, nuove tecnologie e sistemi di digital payment.**

I big del digitale (internet, telefonia e social) hanno già mosso, ormai da tempo, i primi passi nel settore dei *digital payment* e proseguono sulla via della integrazione tra pagamenti e piattaforme (social, *e-commerce* e territoriali).

È oramai alle porte il momento in cui il mondo bancario dovrà iniziare a confrontarsi direttamente con altre realtà. Tuttavia, tutti i più recenti studi di settore dimostrano che più della metà degli operatori del settore bancario italiano ritiene di non essere ancora attrezzata per far fronte alle novità della PSD2. La maggior parte delle banche e degli istituti di pagamento sta muovendo i primi passi solo adesso; non va però sottovalutato il **rischio di accumulare ritardi sul processo di adeguamento** con potenziali ricadute dal punto di vista della competitività.

Come si è visto, i nuovi servizi introdotti dalla PSD2, sono sinonimo di **disintermediazione e ab-**

battimento delle barriere per gli operatori del *fintech*. Se da un lato la PSD2 abbatte le barriere tra mondo bancario e *fintech*, al contempo tale processo di disintermediazione impone a tutti i *player* di analizzare con attenzione le nuove opportunità poiché da esse **nasceranno alternativamente fenomeni competitivi oppure, in chiave inversa, sinergie e partnership.**

Dal punto di vista **legale e contrattuale**, la PSD2 impone molteplici adeguamenti. Gli operatori del settore, siano essi banche o TPP, dovranno rivedere la documentazione contrattuale e di trasparenza. Gli interventi sulla documentazione non saranno marginali e - in relazione ai nuovi servizi - vi sarà verosimilmente l'esigenza di ripensare (partendo quasi da zero) la disciplina contrattuale.

Ma la PSD2 genererà quasi certamente criticità e attriti con altri settori regolamentati, come - solo per citarne alcuni - **la tutela della privacy e la tutela dei consumatori.**

Quanto alla tutela della **privacy**, va rilevato che uno dei principali ritardi del sistema bancario rispetto al mondo digitale e dell'*e-commerce* riguarda la difficoltà per gli operatori bancari di realizzare e valorizzare processi di

big data analysis che, invece, sono particolarmente utili per i gestori di piattaforme digitali e di *e-commerce*. Il ruolo di un TPP e le possibili responsabilità andranno quindi ben oltre la semplice esecuzione di ordini e servizi di pagamento.

Il TPP (in particolar modo un PISP) potrà operare come interfaccia diretta del pagatore (per es. acquirente) nei confronti di una o più piattaforme digitali di *e-commerce* e, in tal modo, si genereranno **enormi volumi di dati personali (potenzialmente anche sensibili)** che potranno essere oggetto di successivi trattamenti anche a fini commerciali e di marketing.

Gli enti bancari e i TPP dovranno attrezzarsi dal punto di vista legale per operare nel nuovo contesto di *open banking* cercando di contemperare l'esigenza di innovazione tecnologica con la necessaria attenzione da riservare alla conformità legale e ai rapporti contrattuali con la clientela.

Ughi e Nunziante – Studio Legale

Banking & Finance

Summary report

L'attuazione della Direttiva 2015/2366 (PSD2) e la rivoluzione nel sistema dei pagamenti

WWW.UNLAW.IT

La presente pubblicazione ha carattere meramente informativo e non rappresenta un parere legale. Nessuna decisione dovrebbe essere presa sulla base delle informazioni in essa contenute senza prima ottenere uno specifico parere legale. Nei limiti previsti dalla legge, è esclusa qualsiasi responsabilità in capo a Ughi e Nunziante – Studio Legale per qualsiasi conseguenza derivante da attività intraprese o omesse sulla base delle informazioni di cui alla presente pubblicazione o da decisioni basate sulle medesime.


Il **13 gennaio 2018** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218** che ha recepito la Direttiva 2015/2366/UE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (**PSD2**). La PSD2 abroga la precedente direttiva 2007/64/CE (**PSD1**) che aveva introdotto una disciplina generale dei servizi di pagamento. L'attuazione della PSD2 ha comportato significative modifiche al D.Lgs. 385/1993 (**TUB**) e al D.Lgs. 11/2010, decreto quest'ultimo con cui era stata attuata in Italia la PSD1.

L'attuazione della PSD2 rappresenta un punto di svolta per il mercato dei servizi di pagamento e, in generale, per l'intero sistema bancario.

Alla base delle principali novità vi è la necessità di armonizzare, a livello europeo, un mercato sempre più complesso a causa della simultaneità di tre fenomeni:

- evoluzione delle tecnologie informatiche e digitali con conseguente espansione del *fintech* e irruzione sul mercato dei pagamenti di nuovi *player* e nuovi servizi;
- una marcata difformità nell'attuazione della PSD1 nelle giurisdizioni degli Stati Membri che avevano generato un sistema normativo non uniforme;
- il rapido incremento dell'uso di *device* tecnologici (smartphone, tablet etc.) che ha determinato un aumento più che proporzionale del numero di transazioni nel mercato dei *digital payment*.

Mercato dei pagamenti, numero di transazioni per strumenti di pagamento (in milioni)





Fonte: Bank for International Settlement

1) INTRODUZIONE DI NUOVI SERVIZI DI PAGAMENTO

La PSD2 segna l'abbandono di una concezione del mercato basata sulla «bilateralità» dei servizi di pagamento. Nel vigore della PSD1, i servizi di pagamento si fondavano sul rapporto diretto tra utente (pagatore o beneficiario) e fornitore di servizi di pagamento (banca o istituto di pagamento). La PSD2 riconosce e codifica l'esistenza di nuovi operatori, di derivazione non prettamente bancaria, meglio noti come **TPP** (Third Party Provider). I TPP dovranno essere autorizzati da Banca d'Italia per la prestazione di tali nuovi servizi.

- **Servizio di Disposizione di Ordini di Pagamento (Payment Initiation Service)**: è un nuovo servizio di pagamento reso da un soggetto (**PISP**, Payment Initiation Service Provider) che si frappone tra il pagatore e il conto di pagamento di titolarità del pagatore. In pratica, il soggetto pagatore invia l'ordine di pagamento al PISP il quale, operando sul conto di pagamento presso la banca o l'istituto di pagamento del pagatore, finalizza l'operazione di pagamento in favore del beneficiario.
- **Servizio di Informazione sui Conti (Account Information Service)**: è il servizio online reso da un soggetto (**AISP**, Account Information Service Provider) che fornisce informazioni aggregate in relazione a uno o più conti o carte di pagamento detenuti dall'utente.

Tramite l'Account Information Service, un utente con più conti di pagamento (purché accessibili online), potrà ottenere un'informazione completa e consolidata su tutti i propri conti di pagamento, anche se detenuti presso più banche o istituti di pagamento.



2) LA MODIFICA DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

La PSD2 estende l'ambito di applicazione operando in due direzioni: da un lato si amplia il «**positive scope**», il campo di applicazione diretta della normativa, da altro lato vengono ridotte le esenzioni (il «**negative scope**»), cioè i casi in cui non si applica la normativa sui servizi di pagamento.

- **L'ampliamento del «positive scope»** determina l'applicazione della disciplina in tema di **trasparenza delle condizioni contrattuali** e dei **requisiti informativi** anche a tipologie di operazioni che, nel vigore della PSD1, non sarebbero state soggette alla normativa comunitaria. Un caso esemplificativo di estensione del «**positive scope**» riguarda le operazioni di pagamento effettuate in **valuta diversa** da quella corrente in uno Stato Membro nel caso in cui il prestatore dei servizi di pagamento sia situato in uno Stato Membro.
- La **rimodulazione delle esenzioni («negative scope»)** avrà ricadute importanti, sia in termini di *business model* che di *compliance* legale, su categorie di soggetti che finora avevano beneficiato dell'esenzione dall'applicazione della PSD1.

La riduzione delle esenzioni riguarderà soprattutto alcune tipologie di attività.

- **Fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica:** l'esenzione si applicherà alle operazioni di pagamento effettuate tramite fornitori di reti o servizi di comunicazione riservati agli abbonati e **solo per i)** acquisti di contenuti digitali e servizi vocali e **ii)** acquisti effettuati da dispositivo elettronico con addebito in fattura nell'ambito di attività di beneficenza o acquisto di biglietti.
- **Reti a spendibilità limitata (limited network):** l'introduzione di una nozione più dettagliata di reti a spendibilità limitata (per es. carte fidelity, carte bonus etc.) mira a contrastare l'impiego non sempre lineare di tale strumento che, nel vigore della PSD1, ha conosciuto un'ampia diffusione. La rimodulazione della definizione determinerà problemi applicativi, dal punto di vista operativo e legale, per le reti già esistenti. La PSD2 introduce anche un **obbligo di informazione preventiva** a Banca d'Italia nel caso in cui il volume di pagamenti previsto superi determinate soglie mensili.
- **Agenti commerciali:** l'esenzione si applicherà esclusivamente nel caso in cui l'agente commerciale agisca a **favore di una sola parte**. La limitazione dell'esenzione avrà ricadute importanti, anche dal punto di vista contrattuale e legale, in particolar modo per le **piattaforme di e-commerce** (che potranno beneficiare dell'esenzione solo a condizione che non entrino in possesso dei fondi dei clienti).

3) NUOVE REGOLE PER COMMISSIONI E FRANCHIGIE

I cambiamenti non impatteranno solo sul versante economico ma richiederanno un'attenta opera di rimodulazione della **documentazione contrattuale** e di **trasparenza** precontrattuale.

- **L'ampliamento della regola «share»:** la PSD2 estende la regola (c.d. **share**) in base alla quale il pagatore e il beneficiario sostengono, ciascuno per proprio conto, i costi connessi alle commissioni applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento. La regola *share* dovrà ora applicarsi a tutte le operazioni di pagamento anche se aventi ad oggetto transazioni in valute non UE o operazioni in valute UE che implicano una conversione.
- **Il divieto di «surcharge»:** la PSD2 impone il divieto di applicare commissioni aggiuntive per pagamenti effettuati tramite **carte di pagamento**.
- **Le nuove franchigie:** la PSD2 riduce **da 150 a 50 Euro** la franchigia a carico dell'utente per le **operazioni non autorizzate**.

4) IL «FUND CHECKING»

La PSD2 regola un nuovo servizio nell'ambito dei servizi che potranno essere erogati dai **TPP**.

Il servizio di «**fund checking**» (o Conferma di Disponibilità Fondi) consente a un TPP definito in gergo **CISP** (Card Issuer Service Provider) emittente strumenti di pagamento basati su carta (**card based**) di ottenere da una o più banche l'immediata conferma della disponibilità dei fondi del pagatore. *Il fund checking* è di primaria importanza nell'ambito delle transazioni *online* poiché consentirà di velocizzare il circuito informativo per dare conferma della disponibilità dei fondi anche in relazione a fondi disponibili su banche o istituti di pagamento che non hanno emesso la carta di pagamento. Tale operatività darà il via alle c.d. **carte disaccoppiate**, ossia carte che utilizzate a valere su un conto di pagamento radicato presso un soggetto diverso dal soggetto che emette la carta.

La risposta fornita in esecuzione di tale servizio riguarda esclusivamente la disponibilità dei fondi e non può avere ad oggetto altri **dati personali** o altri dati di carattere finanziario. Anche in questo caso, l'impatto della PSD2 sarà particolarmente rilevante dal punto di vista di **compliance legale e contrattuale**.

5) IL REGIME TRANSITORIO E I PROSSIMI ADEMPIMENTI REGOLAMENTARI

L'attuazione in Italia della PSD2 determina significativi impatti sul profilo autorizzatorio e regolamentare, sia per i soggetti che intendono entrare nel mercato dei servizi di pagamento, sia per gli **istituti di pagamento già autorizzati**.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 218/2017 gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018 possono continuare a esercitare le attività per cui sono autorizzati **fino al 13 luglio 2018**. Per poter operare dopo tale data, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica devono osservare i requisiti previsti dal TUB e trasmettere la documentazione attestante il rispetto di tali requisiti alla Banca d'Italia **entro il 13 aprile 2018**.

In caso di mancato rispetto dei requisiti, la Banca d'Italia, entro il 13 luglio 2018, avvia un procedimento di **revoca dell'autorizzazione** o richiede l'adozione di misure correttive necessarie a garantire il rispetto dei requisiti stessi.

I soggetti che, nella vigenza della PSD1, hanno operato in regime di **esenzione**, potranno continuare a operare in esenzione solo **fino al 13 gennaio 2019**. A partire da questa data, nel caso in cui non beneficino più dell'esenzione in seguito alla restrizione del campo di applicazione delle esenzioni, dovranno ottenere l'autorizzazione in regime PSD2.

I soggetti che intendono **ottenere per la prima volta l'autorizzazione** come prestatori di servizi di pagamento, dovranno presentare domanda di autorizzazione a Banca d'Italia che, allo stato attuale, non ha avviato alcun iter per modificare le Disposizioni di Vigilanza per gli Istituti di Pagamento. Per ottenere l'autorizzazione ad operare come PISP o AISP, i richiedenti sono tenuti a sottoscrivere una specifica **assicurazione per la responsabilità civile**; requisito, quest'ultimo, che sollecita ulteriori attenzioni dal punto di vista legale e contrattuale data la peculiarità di tale tipo di servizi e, di conseguenza, di copertura assicurativa.

Contatti

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare:

Marcello Gioscia
m.gioscia@unlaw.it

Gianluigi Pugliese
g.pugliese@unlaw.it

Benedetto Colosimo
b.colosimo@unlaw.it